

# Il reddito agrario per giornata è di 43,9 euro

Il ministero del Lavoro ha determinato per il 2005 il reddito medio convenzionale giornaliero per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Cd/Cm), e degli imprenditori agricoli professionali (decreto direttoriale del 20 giugno, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 149 del 29 giugno). Con un altro decreto, sempre del 20 giugno, il ministero ha determinato il reddito medio dei mezzadri e coloni reinscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni previdenziali per il 2005.

**Fasce di reddito agrario.** Il primo decreto ha fissato a 43,96 euro (rispetto ai 42,68 del 2004) la misura per il 2005 del reddito medio convenzionale giornaliero per ciascuna fascia di reddito agrario. Questo valore entra in gioco nel calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per i Cd/Cm e gli imprenditori agricoli professionali.

In altri termini, questo reddito medio convenzionale consente di determinare l'imponibile su cui si applicano le aliquote contributive. Ecco come. Si parte dall'attribuzione alle singole unità attive del numero di giornate indicate nella tabella D, allegata alla legge 233/90, come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 146/97, in corrispondenza della fascia di reddito nella quale è inserita l'azienda (156 giornate per la prima fascia, 208 per la seconda fascia, 260 per la terza, 312 per la quarta fascia). Si determina, poi, il reddito annuo da attribuire a ciascuna unità attiva, per l'imposizione contributiva, moltiplicando il numero di giornate corrispondenti alla fascia assegnata all'azienda di cui fa parte l'unità per il reddito medio convenzionale (43,96 euro per il 2005).

Completate queste operazioni, il gioco è fatto: si dispone della base imponibile sulla quale applicare le aliquote contributive. Che nel 2005 sono le stesse del 2004, perché è stato raggiunto l'aumento complessivo previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 146/1997, da applicare alla base imponibile.

Tenuto conto del contributo addizionale del 2% (articolo 12, ultimo comma, della legge 233/90), le aliquote complessive per la determinazione del contributo Ivs (pensione), che i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali devono versare per il 2005, sono le seguenti:

- 20,30% (nei confronti dei soggetti maggiori di 21 anni nelle zone normali);
- 17,30% (per le zone svantaggiate sempre per i maggiori di 21 anni);
- 17,80% (per i minori di 21 anni per le zone normali);
- 12,80% (per le zone svantaggiate sempre per i minori di 21 anni).

L'importo del contributo addizionale previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 160 del 3 giugno 1975, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico stabilito dall'articolo 22 della stessa legge è pari, per il 2005, a 0,55 euro a giornata (nel 2004 erano 0,54 euro).

**Mezzadri e coloni reinscritti.** In base al secondo decreto del ministero del Lavoro, il reddito medio dei mezzadri e coloni per il 2005 viene parificato al salario riguardante lo stesso anno per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con il decreto direttoriale del 1° giugno 2005. Quando in questi decreti risultino fissate retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

**La pensione.** Nei riguardi del mezzadro e colono reinscritto valgono le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Un vantaggio del reinserimento, a domanda, da parte del colono e mezzadro, può essere rappresentato dal fatto di ottenere sulla pensione il trattamento di famiglia sotto forma di assegni familiari, anziché delle maggiorazioni per carichi di famiglia previsti, appunto, per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

GIUSEPPE RODA

## L'imponibile

Il reddito stabilito per coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Fasce di classificazione	Giornate attribuite	Reddito medio giornaliero	Reddito imponibile
1° fino a 232,40	156	43,96	6.857,76
2° da 232,41 a 1.032,91	208	43,96	9.143,68
3° da 1.032,92 a 2.324,05	260	43,96	11.429,60
4° oltre 2.324,05	312	43,96	13.715,52

GIUSTIZIA ■ Approvato ieri al Senato un disegno di legge con le indicazioni

# La riforma del processo civile esclusa per le cause in corso

## Calendario aggiornato

Le nuove decorrenze previste dal Ddl competitività e la disciplina transitoria

■ **Processo di cognizione.** Il disegno di legge approvato ieri dalla commissione Giustizia del Senato fa slittare di 60 giorni l'entrata in vigore del processo civile snellito e riformato. La data si sposta dal 12 settembre all'11 novembre per il processo di cognizione, i procedimenti cautelari e quelli di separazione e divorzio. Il disegno di legge introduce anche una disciplina transitoria: le nuove disposizioni si applicheranno solo ai nuovi giudizi, instaurati dopo la data di entrata in vigore.

■ **Esecuzione forzata.** Si sposta all'11 novembre anche la data dell'entrata in vigore delle norme che modificano il processo di esecuzione. La disciplina transitoria dettata dal disegno di legge prevede che le nuove norme si applicheranno anche alle procedure pendenti all'11 novembre. Tuttavia sono fatte salve le vendite in corso: nel caso in cui la vendita sia già stata ordinata, si continuerà a osservare la precedente disciplina. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserverà efficacia se avvenuto prima della data di entrata in vigore.

ve alla richiesta di addebito, all'affidamento dei figli, o alle questioni economiche. Contro questa sentenza è ammesso solo l'appello immediato che è deciso in camera di consiglio. Nel processo di cognizione viene

Possibilità di sentenza provvisoria per le separazioni con richiesta di addebito

ne poi specificato che il giudice ha la facoltà di fissare l'udienza di comparizione delle parti rispettando le regole relative all'interrogatorio non formale. Viene poi chiarito che il giudice, quando decide la compensazione delle spese sostenute nel processo deve comunque motivare nel dettaglio la pronuncia. Particolarmente gradita agli avvocati sarà poi la norma che prevede lo slittamento al lunedì degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono di sabato. E gli stessi legali potranno autenticare le scritture private di nomina del procuratore speciale da parte del cliente. Per accorciare i tempi dei procedimenti, l'ordinanza anticipatrice di sentenza, al termine della fase istruttoria, potrà poi acquisire efficacia se la parte intimata non manifesterà entro 30 giorni la volontà che sia pronunciata la sentenza. Per quanto riguarda le notifiche, per le quali viene leggermente ampliata (sino alle 21) la possibilità di effettuazione, viene previsto un più ampio ricorso al fax e alla posta elettronica sia per le comunicazioni sia per le notificazioni in corso di procedimento. Drastico poi l'inasprimento delle

sanzioni nei confronti del testimone che non si presenta. Oggi è prevista una multa da 2 a 5 euro, mentre in futuro dovrà essere compresa tra 100 e 1000 euro.

A fare risparmiare tempo e soldi ai cittadini dovrebbe poi essere — e sottolinearlo è lo stesso presidente della commissione, Antonino Caruso — anche la norma che inserisce le scritture private autentiche tra i titoli esecutivi per il rilascio degli immobili. Le procedure esecutive dovrebbero ancora trarre giovamento dalla semplificazione delle comunicazioni al debitore, prevedendo che possono essere effettuate anche in uno dei Comuni del circondario. All'accantonamento dei beni sui quali i creditori potranno soddisfarsi è poi messo un limite di 3 anni entro il quale gli stessi dovranno dotarsi di titolo esecutivo. La liberazione dell'immobile pignorato dovrà poi essere eseguita a cura dello stesso custode che assume così un ruolo meno marginale. A essere meglio precisati sono poi i compiti del professionista delegato alle operazioni di vendita (tra l'altro scompare la figura dell'esperto contabile per essere sostituita da quella onnicomprensiva del commercialista). Infine, la presentazione delle offerte d'acquisto potrà essere fatta anche attraverso bonifico per innalzare il livello di segretezza almeno nelle sedi giudiziarie di dimensione più ridotta.

E sulle novità in arrivo parte la mobilitazione di avvocati e magistrati che ieri hanno annunciato un tavolo Oua-Anm per avanzare proposte concrete di miglioramento della riforma.

GIOVANNI NEGRI

## notizie in breve

### INPS

#### Per la Ragioneria generale effetto bonus solo a fine 2005

■ Sulle spese di manutenzione e noleggio dei mezzi di trasporto dell'Inps «occorre procedere a un ulteriore ridimensionamento». È il rilievo mosso dalla Ragioneria generale dello Stato nel documento inviato al ministero del Welfare e alla Corte dei Conti, in cui si prende in esame la variazione al bilancio di previsione 2005 dell'Istituto di previdenza, approvata dal Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del Cda dell'Istituto, il 26 aprile. La Ragioneria ritiene inoltre che le previsioni dell'Inps di risparmiare circa 549 milioni di euro grazie all'introduzione del cosiddetto bonus previdenziale siano una stima basata su mere ipotesi comportamentali (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 giugno). E osserva che le risultanze del bonus potranno essere apprezzate solo a partire dalla fine del 2005.

### GIORNALISTI

#### Riduzioni allo studio sulla previdenza

■ Appuntamenti importanti, in questi giorni, per l'Inppi, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Oggi si svolge il consiglio d'amministrazione, e domani è in programma il consiglio generale. Il progetto per contenere la spesa dell'Istituto prevede il calcolo della retribuzione pensionabile su un periodo pari a tutti gli anni di contribuzione, e un abbattimento percentuale delle pensioni di anzianità con i requisiti di età «ante riforma» (legge 243/2004). Inoltre, si prevede la riduzione degli assegni di prepensionamento. I tagli dovrebbero decorrere dal 1° settembre.

### TRAFFICO A RISCHIO

#### Pedrazzini: «La motorizzazione ha finito i fondi»

■ «Tra poco il mondo dell'auto in Italia si bloccherà per pochi milioni di euro. Il cervello della Motorizzazione non ha più fondi per i prossimi sei mesi, nei quali sarà praticamente impossibile acquistare vetture dai concessionari ed effettuare passaggi di proprietà per l'usato». Lo denuncia il vicepresidente della commissione Trasporti e comunicazioni del Senato, il leghista Celestino Pedrazzini, aggiungendo che la «Motorizzazione civile è da sempre nel mirino di alcuni soggetti che vorrebbero assorbitarne le funzioni, oltre a una appetibile gestione informatica del Ced, il cui contratto scade oggi, 30 giugno». Il senatore del Carroccio spiega che con questo blocco non ci saranno né i servizi di rinnovo, duplicazione o rilascio patenti, libretti, targhe e le revisioni delle auto con il rischio per i prossimi due mesi delle ferie estive di incidenti per scarsa manutenzione delle automobili.

### IMMIGRATI

#### Cgil: «Ferie a rischio per 200mila stranieri»

■ Secondo gli uffici stranieri della Cgil Lombardia, oltre 200mila lavoratori immigrati nella regione non riusciranno ad avere il permesso di soggiorno rinnovato entro la fine di luglio, data di chiusura di molte attività. I tempi di rilascio si aggirano, secondo il sindacato, intorno ai 10 mesi, pertanto chi ha presentato richiesta di rinnovo tra ottobre e novembre 2004, non riuscirà a tornare a casa.

### ARCHIVIAZIONE OTTICA

#### Convegno a Milano il 6 luglio

■ Si svolgerà all'Auditorium dell'agenzia delle Entrate di Milano, il convegno «Archiviazione ottica e fatturazione elettronica, disciplina e impatto sull'organizzazione aziendale», promosso dal Sole-24 Ore. Per informazioni, contattare lo 02/4587020.

# I notai: i Confidi «aprono» alle coop

La cooperativa può assumere scopo consortile anche nell'ambito dei Confidi, benché tale fattispecie non sia espressamente prevista nell'articolo 2615-ter del Codice civile.

Questa è una delle conclusioni raggiunte dal Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 5700/I. Il documento prende in esame, in particolare, la disciplina dei consorzi che svolgono l'attività di garanzia collettiva fidi, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 13 del Dl 269/03, convertito nella legge 326/03. Provvedimento modificato dall'articolo 11, comma 7, del Dl 35/05 (convertito nella legge 80/05).

Lo studio del notariato approfondisce l'utilizzo della forma cooperativa come strumento per la gestione dell'attività di garanzia collettiva, conseguendo in questo modo anche lo scopo consortile richiesto dalla legge; le altre forme giuridiche ammesse dalla legge sono i consorzi con attività esterna e le società consortili per azioni o a responsabilità limitata. Con riferimento ai soci che possono essere ammessi alla particolare forma associativa, i confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane ed agricole e possono essere ammesse anche imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Ue per le agevolazioni Bei (fino a 249 dipendenti, volume d'affari non superiore a 50 milioni); i soci di queste dimensioni non

possono essere superiori ad un sesto del totale. Lo studio del notariato evidenzia che nonostante la presenza di imprese di non proprio piccole dimensioni, nell'ambito della società cooperativa si realizza compiutamente sia lo scopo consortile che quello mutualistico.

**La mutualità.** Le cooperative che svolgono l'attività di prestazione di garanzia collettiva a favore dei soci rispettano il requisito della mutualità prevalente fissato dall'articolo 2512 del Codice civile, in quanto hanno l'obbligo di svolgere solo tale attività con esclusione di esecutive operazioni diverse (articolo 13 del Dl 269). Neanche eventuali soci sovventori possono usufruire delle prestazioni della cooperativa. Vi sono comunque due eccezioni alla mutualità pura: riguardano le banche cooperative confidi e gli organismi iscritti negli elenchi speciali (articolo 107 Dlgs 385/93), che prestano garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il Consiglio del notariato ricorda che, in ogni caso, le cooperative fidi devono prevedere le clausole non lucrative indicate dall'articolo 2514 del Codice civile (divieto di distribuzione delle riserve, ecc.). In assenza di tali condizioni la cooperativa non potrebbe invocare il diritto alle agevolazioni fiscali. Lo studio del notariato approfondisce inoltre

la questione del capitale minimo. Per i consorzi fidi è previsto un capitale o fondo consortile minimo di 100mila euro (articolo 13, comma 12, Dl 269), mentre le società consortili devono dotarsi del capitale minimo previsto per le società per azioni; quindi l'importo minimo di 120mila euro si rende applicabile anche per le cooperative, anche se non sono denominate società consortili, ma per le quali è in ogni caso configurabile lo scopo consortile.

**Le banche cooperative fidi.** Lo studio del notariato esamina il nuovo istituto delle banche cooperative fidi indicate al comma 29 dell'articolo 13 del Dl 269, che possono esercitare in prevalenza la garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e contemporaneamente possono svolgere una vera e propria attività bancaria: si ricorda che oggi 30 giugno 2005, per le banche cooperative, scade il termine per l'adeguamento degli statuti alla riforma societaria. Lo studio ricorda poi che, in base alle norme transitorie, i confidi già costituiti al 2 ottobre 2003, hanno due anni per adeguare il capitale minimo, nonché l'importo delle quote di partecipazione, nonché la reintegrazione obbligatoria del capitale sociale e patrimonio netto.

GIAN PAOLO TOSONI

## Indicazioni operative per la nuova legge di tutela degli acquirenti

# Tempi elastici alla fideiussione

L'imminente entrata in vigore del decreto legislativo sulla tutela degli acquisti di edifici in costruzione stimola gli interventi interpretativi per focalizzare il perimetro entro cui si applicano le nuove norme, come quello diffuso dal Consiglio nazionale del Notariato (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

Notevoli difficoltà presenta, ad esempio, il caso dei lavori di recupero edilizio (ristrutturazioni, restauri, manutenzioni straordinarie), non considerati dalla nuova normativa, che è però difficile ritenere esclusi dalla nuova disciplina, se la si legge, oltre il dato testuale, per la tutela che essa vuole apprestare al contraente «debole» di una trattativa immobiliare.

**Il preliminare senza fideiussione.** Appare abbastanza sicuro, innanzitutto, che la previsione della nuova legge sulla necessità della consegna, a pena di nullità, della fideiussione all'acquirente per garantire i pagamenti ante rogito possa essere «stemperata» dalla confezione di una clausola contrattuale che condizioni l'efficacia del contratto stesso alla consegna della fideiussione in parola entro un certo tempo dalla data della firma del contratto preliminare.

Nella pratica, infatti, si presenterà spesso il caso del costruttore che raggiunge l'accordo con la parte acquirente senza già disporre della fideiussione: questa sarà rilasciata dalla banca o dall'assicurazione una volta che il costruttore prospetti loro l'accordo raggiunto e richieda il rilascio di una garanzia per consegnarla appunto alla controparte all'atto della stipula del contratto preliminare.

Se il contratto fosse stipulabile solo a questo punto, ci si esporrebbe quindi a fastidiosi «pentimenti», difficilmente risarcibili.

Può essere invece interessante pensare all'assunzione immediata dell'impegno contrattuale pur in assenza di fideiussione, subordinando appunto l'efficacia del contratto stesso alla condizione sospensiva del rilascio della fideiussione entro un certo numero di giorni dalla firma del contratto, rilascio che il costruttore si obbliga a ottenere. In questo modo, se la fideiussione è rilasciata, il contratto è definitivamente efficace, se invece il rilascio non avviene, il contratto si ha per non

In sintonia con il decreto legislativo anche l'estensione delle tutele a lavori di ristrutturazione e restauro

stipulato ed eventualmente si innesca un profilo di responsabilità del costruttore negligente.

**Il preliminare senza pagamenti.** Una prassi contrattuale che potrebbe avere un notevole successo, specie per le imprese medio-piccole che siano in affanno nel reperimento di fideiussioni, è quella del contratto preliminare che non preveda pagamenti ante rogito, caso in cui evidentemente nessuna fideiussione deve essere consegnata all'acquirente dal costruttore.

Il classico pagamento della caparra in sede di firma del preliminare potrebbe essere sostituito, in questa ipotesi, dalla consegna di una fideiussione,

questa volta dall'acquirente al costruttore, che garantisce il pagamento della caparra confirmatoria in caso di inadempimento della parte acquirente rispetto all'obbligo di stipula del contratto definitivo.

Organizzando la vicenda contrattuale nel modo appena descritto, il costruttore avrebbe il «beneficio» di non doversi procurare le fideiussioni, non ricevendo appunto alcun pagamento prima del rogito, in corrispondenza del «costo» di doversi finanziare solo con mezzi propri o con finanziamenti bancari (e quindi rinunciando al «tradizionale» finanziamento indiretto realizzato mediante i pagamenti degli account ricevuti ante rogito).

Inoltre, il costruttore potrebbe scontare in banca le fideiussioni ricevute dagli acquirenti a garanzia del pagamento della caparra.

**L'entrata in vigore della nuova legge.** La nuova norma si applicherà a quegli interventi edilizi il cui permesso di costruire non sia stato ancora richiesto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. C'è peraltro da notare che questa disciplina sull'entrata in vigore è specificamente riferita dalla nuova legge solo alle norme di esordio del decreto legislativo stesso (e, in particolare, all'obbligo di rilascio della fideiussione) ma non a quelle successive (e quindi ad esempio alle norme sul contenuto del contratto preliminare e sull'obbligo di cancellazione dell'ipoteca ante rogito); si può quindi pensare che queste ultime norme si applichino immediatamente per qualsiasi contratto abbia a oggetto edifici da costruire, indipendentemente dall'avvenuta richiesta del permesso di costruire.

ANGELO BUSANI

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**ARSENALE M.M. LA SPEZIA**  
**AVVISO DI GARA N. 3/2005 IN AMBITO NAZIONALE**  
Si rende noto che questa Amministrazione intende esprimere n° 5 Licitazioni Private secondo la normativa comunitaria vigente:  
● Fasc. 4A/6293 - Acquisto di strumentazione varia dedicata per il Settore Optoelettronico. Lotto 1: Prezzo Base Euro 26.450,00+IVA; Lotto 2: Prezzo Base Euro 13.440,00+IVA.  
● Fasc. 4A/6259 - Acquisto di passerelle metalliche per Unità Navali con pagliolato metallico a sbalzo per Bacini galleggianti - Prezzo Base Palese Euro 166.950,00+IVA.  
● Fasc. 5A/6012 - Acquisto di materiali elettrici necessari per lo svolgimento dei lavori a bordo delle UU.NN. fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 50.000,00.  
● Fasc. 5A/6079 - Mantenimento in efficienza Settore Moduli del Reparto Comunicazioni - Prezzo Base Palese Euro 41.666,67+IVA.  
● Fasc. 4M/6261 - Mantenimento a numero di n° 1 caproponne da installare presso il Reparto Motori Endotermici ed Imbarcazioni - Fabbriaco n° 37 - del comprensorio Arsenale M.M. di La Spezia - Prezzo Base Palese Euro 48.500,00+IVA.  
Le domande di partecipazione in carta semplice intestata trascritte in lingua italiana, complete di indirizzo, n° di telefono e telefax, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della documentazione prevista nel bando di gara (che potrà essere richiesto inviando un fax al numero 0187/784663 nonché consultabile sul sito internet www.marina.difesa.it) indirizzate all'Ufficio Affari Generali - 4ª Sezione U.R.P. tramite Ufficio Protocollo, Viale Amendola, 1 - 19100 La Spezia dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05.08.2005.  
Per ulteriori informazioni le Imprese interessate potranno rivolgersi a Marinarsen La Spezia - 4ª Sez. U.R.P. - Tel. 0187/784695.  
IL DIRETTORE  
Amn. sp. Anteo Martelli  
questo avviso è sul sito: <http://sole.ilsole24ore.com/system/legale>

**SEA AEROPORTI DI MILANO**  
**SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI**  
**ESTRATTO DI BANDO DI GARA**  
La Società per Azioni "Esercizi Aeroportuali - S.E.A." indice una gara per l'affidamento, mediante pubblico incarico dell'appalto per i lavori di ristrutturazione delle aree a quota -5,22 e di completamento delle strutture interrate 3/3 presso lo scalo aeroportuale di Milano Malpensa, importo a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza): Euro 11.028.767,13 IVA esclusa, categoria prevalente OG1 (classifica IV). Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: Euro 983.182,45. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: categorie di cui al D.P.R. 34/2000 d'importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto ovvero superiore a Euro 150.000,00.  
● OG1, e 2.978.964,49 (classifica IV)  
● OS30, e 1.891.389,01 (classifica IV)  
● OS8, e 1.685.604,59 (classifica IV)  
● OS28, e 1.465.758,95 (classifica IV)  
● OS7, e 1.087.993,62 (classifica III)  
● OS8, e 519.155,31 (classifica II)  
● OS11, e 478.652,27 (classifica II)  
● OS4, e 325.556,70 (classifica II)  
● OS18, e 212.610,74 (classifica I)  
Lavorazioni per le quali è obbligatoria la qualificazione OG1, OS30, OS28, OS11, OS4, OS18. Il termine di esecuzione dei lavori è di 699 giorni solari e consecutivi decorranti dalla data di consegna dei lavori che per motivi d'urgenza potrà avvenire sotto le riserve di legge. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis della L. 1/00/94 e successive modificazioni e dell'art. 90 D.P.R. n. 554/99, mediante offerta a prezzi unitari. Le imprese interessate, in possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta entro le ore 16.00 del giorno 28/08/2005 a Società per Azioni "Esercizi Aeroportuali - S.E.A." - Protocollo Generale, 20090 Aeroporto Milano Linate. Il bando integrale è stato inoltrato all'U.P.U.C.E. e pubblicato sulla G.U.R.L. n. 148 parte II del 28.06.2005 nonché sul sito internet dell'Ente Aggiudicatore: [www.sea-aeroportuali.it](http://www.sea-aeroportuali.it). IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI Ing. Renato Garbarini

**OSSERVATORIO SULL'AUTOMEDICAZIONE**  
PRESENTAZIONI RAPPORTO 2005

**Anifa**  
Associazione Nazionale Farmacisti Italiani  
Via...  
Tel. 02/4587020

**Giuseppe Lombardi**  
Farmacia...  
Via...  
Tel. 02/4587020

**Angelo Zambelli**  
Farmacia...  
Via...  
Tel. 02/4587020

**ROMA, martedì 5 luglio 2005 - ore 9.00**